

Codice A1814A

D.D. 17 agosto 2017, n. 2611

Autorizzazione idraulica per la realizzazione di una difesa in sponda idrografica destra del Torrente Orba, in localita' Ponte della Veneta, in Comune di Ovada (AL). Richiedente: Comune di Ovada (AL).

Il Comune di Ovada con nota prot. n. 11139 del 29/06/2017 ha presentato istanza (a ns. prot. n. 31023 del 30/06/2017) per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di una difesa in sponda idrografica destra del Torrente Orba, in loc. Ponte della Veneta.

Tale opera era già stata autorizzata, dal punto di vista idraulico, con Determinazione Dirigenziale n. 1027/DB14.07 del 26/04/2013.

A seguito degli eventi di piena del Torrente Orba nell'autunno 2014 si è ulteriormente accentuata l'erosione lungo la sponda e modificata la morfologia della sponda, rendendo quindi necessario rivedere il progetto originario.

All'istanza presentata dal Comune di Ovada sono allegati gli elaborati progettuali, a firma dell'Ing. Aldo PRIARONE, datati novembre 2016, costituiti dai seguenti elaborati in base ai quali è prevista la realizzazione dell'opera di cui trattasi: Relazione tecnica e di calcolo, Relazione idraulica, Tav. 1 – Estratto catastale – PRG con inquadramento, Tav. 2 – Pianta e sezioni stato attuale, Tav. 3 – Pianta e sezioni stato di progetto.

Il Comune di Ovada (AL) ha approvato il progetto definitivo delle opere in oggetto con D.G.C. n. 180 del 23/11/2016.

L'intervento prevede la realizzazione di una scogliera in massi ciclopici non cementati, a protezione della sponda idrografica destra, lunga circa 22 ml oltre ai risvolti per l'incasso nella sponda di 9 ml all'estremità di monte e di 15 ml a valle, con fondazione impostata ad una profondità di 2,00 m dal fondo alveo attuale e parte in elevazione di altezza pari a 5,00 m, scarpa di pendenza circa 1/1 e sviluppo inclinato pari a circa 7,65 m.

In data 03/08/2017 è stato effettuato un sopralluogo da parte di funzionario del Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali la realizzazione degli interventi in argomento può nel complesso ritenersi ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche sottoriportate:

1. in fase di costruzione della scogliera dovrà essere rispettata la quota di imposta delle fondazioni, previsto in progetto ad almeno 2,00 m al di sotto della quota di fondo alveo del torrente, in modo che l'estradosso della fondazione sia al di sotto di tale quota e comunque ad una profondità compatibile con gli effetti di scalzamento prevedibili. Se in presenza di marna è possibile ridurre la profondità della fondazione limitandosi ad un incasso di circa 0,50 m e getto di cls tra i massi per il ripristino del piano di coronamento/scorrimento della marna;
2. il profilo della nuova scogliera dovrà essere opportunamente raccordato con il profilo della sponda esistente (a monte ed a valle) per garantire il regolare deflusso delle acque;
3. la difesa spondale dovrà essere ricalzata per allontanare la vena fluida di morbida e ad ultimazione lavori gli scavi realizzati in alveo dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati con il fondo alveo.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;

- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- visto il D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I.) e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Ovada (AL), ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) l'opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 2) le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 3) durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
- 4) i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno (1), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- 5) il Comune di Ovada dovrà comunicare al Settore Tecnico di Alessandria e Asti, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- 6) l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico;
- 7) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- 8) il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- 9) l'autorizzazione è accordata, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

10) il Comune di Ovada prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i..

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Mauro FORNO